



CITTA' DI TORINO

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19. PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE N. 34 DEL 21 MARZO 2020.

Viste le disposizioni nazionali e regionali emanate in relazione alla dichiarata emergenza sanitaria da Covid-19:

- i D.P.C.M. 8, 9 e 11 marzo 2020 che impongono, tra l'altro, l'obbligo di osservare le misure igienico sanitarie indicate e di evitare gli spostamenti non necessari;
- le disposizioni di cui al Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, pubblicato in G.U. n. 70 del 17.03.2020;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regione del Piemonte n. 34 del 21 marzo 2020;
- l'Ordinanza della Sindaca n. 5 del 22 marzo 2020;

Considerato che il punto 9 del Decreto del Presidente della Giunta Regione del Piemonte n. 34 del 21 marzo 2020 consente lo svolgimento dei mercati settimanali subordinandoli alla adozione e messa in opera di specifiche modalità di accesso scaglionato per evitare assembramenti;

Considerato che il dispositivo della Ordinanza n. 5 del 22 marzo 2020 prevede che la ripresa dell'attività di vendita nei mercati è consentita solamente qualora gli operatori attuino un dispositivo organizzativo che garantisca modalità di regolamentazione efficace dell'afflusso degli utenti, in modo tale da permettere agli utenti di essere opportunamente distanziati;

Dato atto che in data 24 marzo 2020 è stata verificata positivamente l'efficacia delle soluzioni organizzative proposte dalle singole Commissioni di Mercato mediante un test del dispositivo ipotizzato, come risulta dalle relazioni del Corpo di Polizia Municipale conservate agli atti dell'ufficio;

Ricordato che i criteri generali cui devono attenersi le singole soluzioni organizzative sono le seguenti:

- Per i mercati in linea su sede propria fermo restando la necessità del massimo distanziamento possibile tra le singole postazioni di vendita, è necessario il posizionamento di varchi in corrispondenza delle testate e la demarcazione di una barriera (con nastro, o altro) lungo i lati prospicienti le carreggiate laterali, ove presenti.
- Per i mercati in linea su strada fermo restando la necessità del massimo distanziamento possibile tra le singole postazioni di vendita, è necessario il posizionamento di varchi in corrispondenza delle testate.
- Per i mercati su strada non in linea fermo restando la necessità del massimo distanziamento possibile tra le singole postazioni di vendita, occorre il posizionamento di varchi in corrispondenza delle vie di accesso.

- Per i mercati su piazza in sede propria fermo restando la necessità del massimo distanziamento possibile tra le singole postazioni di vendita, è necessario la recinzione completa del perimetro e la predisposizione di almeno due varchi, uno per l'afflusso e uno per il deflusso.
- I varchi devono essere presidiati da soggetti individuati dagli operatori. La polizia municipale sarà presente come previsto dal Decreto Regionale, ma non con compiti di controllo dell'accesso.
- Il numero di clienti che può essere contemporaneamente presente all'interno dell'area mercatale così delimitata deve essere non superiore al doppio delle postazioni di vendita esistenti.

SI AUTORIZZA

la ripresa delle attività di vendita a partire dal 25 marzo 2020 nelle seguenti aree mercatali nell'osservanza delle rispettive prescrizioni relativamente alla massima compresenza di clienti all'interno dell'area mercatale delimitata:

Mercato	Numero massimo clienti ammessi nell'area con mercato a pieno organico
BALTIMORA	30
BARCELLONA	30
BENGASI	120
BORROMINI	38
BRUNELLESCHI	120
CAMPANELLA	16
CHIETI	30
CINCINNATO	102
CROCETTA	46
DI NANNI	44
DON GRIOLI	50
FORONI	120
GUALA	32
MARTINI	40
MIRAFIORI NORD	66
NIZZA	38
PALESTRO	28
PORPORA	94
S. SECONDO	12
S. GIULIA	24
S.RITA 1 TRATTO	100
S.RITA 2 TRATTO	24
SPEZIA	60
TARANTO	8
VITTORIA	78

nonché nell'osservanza delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- sia mantenuto sempre un adeguato spazio per l'attesa dei clienti a distanza di almeno un metro l'uno dall'altro;
- i clienti dovranno essere serviti uno solo per volta, sempre nel rispetto della distanza interpersonale;
- l'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive;
- gli operatori dovranno assicurare che le strutture siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità;
- l'allestimento delle strutture e il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovrà comunque garantire la presenza di vie di emergenza;
- si richiama l'osservanza delle disposizioni della circolare Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile prot. n. 3794 del 12 marzo 2014;
- trattandosi di area delimitata dovranno essere rispettate, per quanto applicabili, le prescrizioni impartite con la Circolare 11001/110(10) del 18 luglio 2018 del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro, avente ad oggetto “Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva” che tiene luogo delle precedenti (n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017, n. U.0011464 del 19/06/2017; 11001/123/111(3) del 18/07/2017; n. 11001/110(10) del 28/07/2017) come recepite dalla locale Prefettura; il Comune resta estraneo ad ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero conseguire a cose o a persone.

SI AVVERTE

che qualora venisse riscontrata una difforme gestione dell'area di mercato che determina assembramenti o il mancato rispetto della distanza interpersonale si procederà a disporre la sospensione della licenza degli operatori presenti sul mercato ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri nonché la chiusura del mercato stesso fino a cessata emergenza.

Per l'annullamento del presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Torino, 24 marzo 2020

IL DIRIGENTE AREA COMMERCIO

Dott. Roberto Mangiardi
Firmato digitalmente

L'ASSESSORE AL COMMERCIO

Avv. Alberto Sacco
Firmato digitalmente